

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACHETTI, ALEMANNO, AMITRANO, CESTARI, DEL BASSO DE CARO, FERRI, GREGORIO FONTANA, MELICCHIO, PITTALIS, SIRAGUSA, STUMPO

Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di digitalizzazione, in via sperimentale, di alcune procedure per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 29 giugno 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge recepisce le proposte operative contenute nel documento, approvato dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 14 giugno 2022 (Doc. XVII-ter, n. 1), a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

In particolare, tale documento conclusivo fa riferimento ad alcune limitate proposte di modifica della legge n. 459 del 2001 in materia di digitalizzazione delle procedure, volte a rafforzare le garanzie del principio costituzionale della persona-

lità del voto e ad agevolare le operazioni di scrutinio.

Le proposte di modifica legislativa sono limitate ai soli aspetti su cui si è registrato un consenso sostanzialmente unanime in seno alla Giunta delle elezioni.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, prevedendo che, in via sperimentale, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della XIX legislatura, i plichi elettorali e i certificati elettorali spediti agli elettori all'estero siano dotati di due diversi codici a barre bidimensionali (*QR code*), o analoghi codici digitali, finalizzati, il primo, all'univoca identificazione del plico spedito a ciascun elettore e

al relativo tracciamento e, il secondo, all'identificazione dell'elettore in fase di scrutinio. Si prevede inoltre la possibilità che, in alternativa all'inserimento nella busta affrancata del tagliando staccato dal certificato elettorale ricevuto, l'elettore possa generare in autonomia, tramite il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), il certificato elettorale contenente il suddetto codice digitale.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 14 della legge n. 459 del 2001, prevedendo che i seggi presso cui si procederà allo scrutinio dei voti della Circoscrizione estero – al fine dell'accertamento dell'iscrizione dell'elettore nella lista elettorale del consolato oggetto delle operazioni di scrutinio da parte del seggio – debbano essere dotati di appositi strumenti per la lettura automatica dei codici a barre bidimensionali, o degli analoghi codici digitali, dei certificati elettorali.

L'articolo 3 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione delle disposi-

zioni introdotte dalla presente legge, al fine di modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, di attuazione della legge n. 459 del 2001.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria. È a tal fine previsto che agli oneri derivanti dalle modifiche disposte dagli articoli 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, relativa all'unificazione sul medesimo supporto digitale della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria. A tale riguardo si ricorda che, per tale finalità, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha autorizzato la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014, mentre, da ultimo, l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2022, ha disposto un rifinanziamento pari 1 milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge
27 dicembre 2001, n. 459)*

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In via sperimentale, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della XIX legislatura, sul plico è apposto un codice a barre bidimensionale (*QR code*), o analogo codice digitale, che, nel rispetto della segretezza del voto, identifichi in modo univoco il plico medesimo inviato a ciascun elettore, al fine del tracciamento dello stesso. Un identico codice è apposto sulla busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente »;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* In via sperimentale, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della XIX legislatura, sul tagliando del certificato elettorale inviato a ciascun elettore è apposto un codice a barre bidimensionale, o analogo codice digitale, diverso da quello di cui al comma 3, finalizzato ad agevolare l'operazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettera *c)*, numero 2) »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e del codice a barre bidimensionale, o analogo codice digitale, di cui al

comma 3-*bis*, nonché di una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo »;

d) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In via sperimentale, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della XIX legislatura, l'elettore può inserire nella busta affrancata, in alternativa al tagliando staccato dal certificato elettorale ricevuto, un certificato elettorale che l'elettore medesimo può generare tramite il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Il certificato elettorale così generato contiene un codice a barre bidimensionale, o analogo codice digitale, diverso da quello di cui al comma 3, che è finalizzato ad agevolare l'operazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), numero 2). L'inserimento nella busta affrancata del tagliando staccato dal certificato elettorale ricevuto e del certificato generato tramite SPID non costituisce causa di nullità del voto ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 14 della legge
27 dicembre 2001, n. 459)*

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel compiere le operazioni di cui al comma 3, il presidente del seggio, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario, si avvale di appositi strumenti per la lettura automatica dei codici a barre bidimensionali, o analoghi codici digitali, dei certificati elettorali. Tutti i riferimenti al tagliando del certificato elettorale contenuti nel presente articolo sono validi anche con riferimento al certificato elettorale generato tramite il sistema pubblico di gestione dell'identità digitale per cittadini e imprese (SPID), di cui all'articolo 12, comma 6 ».

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo

17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modificazioni necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 3, 3-*bis* e 6 dell'articolo 12 e al comma 3-*bis* dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

(Clausola di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0194220